Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0287

Bilancio 2024: valutazione dell'attuazione della metodologia di integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul bilancio 2024: valutazione dell'attuazione della metodologia di integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE (2025/2033(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli 8, 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[1],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2022/2496 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il

1 GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.

2 GU L 325 del 20.12.2022, pag. 11, ELI:https://data.europa.eu/eli/reg/2022/2496/oj.

periodo 2021-2027[3],

– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2023 sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027[4],

– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[5], in particolare il punto 16, lettera f),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[6], in particolare l'articolo 33,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025 (COM(2025)0571),

– viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (COM(2025)0545) e la relativa relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2025)0590), presentate dalla Commissione il 16 luglio 2025,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 novembre 2021 intitolato "Better regulation guidelines" (Orientamenti per legiferare meglio) (SWD(2021)0305),

– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 intitolata "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025” (COM(2020)0152),

– vista la relazione 2025 della Commissione sulla parità di genere nell'UE,

– vista la comunicazione della Commissione del 7 marzo 2025 intitolata "Una tabella di marcia per i diritti delle donne”

3 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.

4 GU C, C/2024/1195, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1195/oj.

5 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: https://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

6 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

(COM(2025)0097),

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere[7],

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo – relazione annuale 2020[8],

– vista la sua risoluzione del 2 aprile 2025 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2026, sezione III – Commissione[9],

– vista la sua risoluzione del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia[10],

– visto lo stato di previsione della Commissione per l'esercizio 2026 del 4 giugno 2025 (SEC(2025)0250),

– viste le dichiarazioni sulla performance dei programmi concernenti le spese operative incluse nel documento di lavoro, parte I, del giugno 2025, che accompagna il progetto di bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2026 (COM(2025)0300),

– vista la relazione annuale della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE – Esercizio finanziario 2021 (COM(2022)0401),

– vista la relazione annuale della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE – Esercizio finanziario 2022 (COM(2023)0401),

– vista la relazione annuale della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE – Esercizio finanziario 2023 (COM(2024)0401),

– vista la relazione annuale della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE – Esercizio finanziario 2024 (COM(2025)0824),

– vista la relazione speciale 10/2021 della Corte dei conti europea, del 26 maggio 2021, dal titolo "Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: è tempo di tradurre le parole in azione",

– visto il briefing dei Servizi di ricerca parlamentare del febbraio 2025 dal titolo "Bilancio di genere: Situazione attuale e opportunità per la

7 GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.
8 GU C 347 del 9.9.2022, pag. 139.
9 GU C, C/2025/4382, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4382/oj.
10 Testi approvati, P10_TA(2025)0090.

10ª legislatura del Parlamento europeo",

- visto lo studio richiesto dalla commissione per i bilanci e dalla commissione per il controllo dei bilanci dal titolo "European Union gender budgeting – state of play 2024" (Bilancio di genere nell'Unione europea: stato di avanzamento nel 2024),

– visto il workshop organizzato il 25 giugno 2025 su richiesta della commissione per il controllo dei bilanci dal titolo "Implementation of the gender mainstreaming methodology in the EU budget" (Attuazione della metodologia di integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE),

– viste le risposte scritte fornite dall'allora commissario designato per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione durante il periodo delle audizioni di conferma nel 2024,

– viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino (1995),

– vista la relazione finale del gruppo di esperti sul bilancio di genere del Consiglio d'Europa (2005),

– viste le attività dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e le sue pubblicazioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0212/2025),

A. considerando che la parità di genere è un obiettivo dell'Unione sancito dal suo diritto primario nonché un principio che dovrebbe essere al centro di tutte le politiche dell’Unione;

B. considerando che l'integrazione della dimensione di genere è una strategia, riconosciuta a livello globale, per garantire l'integrazione di una prospettiva di genere in sede di elaborazione, attuazione e valutazione di ogni politica, programma e misura, al fine di promuovere la parità tra donne e uomini e contrastare la discriminazione;

C. considerando che il bilancio di genere è definito dal Consiglio d'Europa come una valutazione dei bilanci basata sul genere che integra una prospettiva di genere a tutti i livelli del processo di bilancio e che ristruttura entrate e spese al fine di promuovere la parità di genere;

D. considerando che l'EIGE descrive il bilancio di genere come uno strumento che consente ai responsabili politici di promuovere la responsabilità e la trasparenza, di aumentare la partecipazione equilibrata di tutti i generi al processo di bilancio e di promuovere la

parità di genere;

E. considerando che la Corte dei conti europea ha sottolineato che il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2014-2020 non ha tenuto adeguatamente conto della parità di genere;

F. considerando che l'integrazione della parità di genere quale priorità orizzontale nel bilancio dell'Unione è una questione che da tempo desta preoccupazione in seno sia alla commissione per il controllo dei bilanci che al Parlamento, e che è considerata un criterio fondamentale per valutare l'esecuzione del bilancio dell'Unione e la sua sana gestione finanziaria, le sue prestazioni e la sua proporzionalità;

G. considerando che l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE è rafforzata dall'accordo interistituzionale che accompagna il QFP 2021-2027, in particolare mediante l'obbligo di rafforzare la valutazione dell'impatto di genere nelle valutazioni d'impatto e nelle valutazioni nell'ambito del quadro "Legiferare meglio" e di sviluppare una metodologia pilota per misurare la spesa pertinente per la promozione della parità di genere a livello dei programmi a partire dal 2023;

H. considerando che il perseguimento della parità di genere richiede un approccio intersezionale al bilancio di genere che tenga conto della discriminazione multipla subita dalle donne appartenenti a gruppi vittime di razzismo, dalle persone con disabilità, dalle persone LGBTIQ+ e dai migranti, al fine di garantire che la spesa dell'UE promuova la parità in tutte le dimensioni;

I. considerando che la famiglia rappresenta il nucleo fondamentale della società e svolge un ruolo cruciale nel promuovere il benessere, la stabilità e lo sviluppo delle persone, delle comunità e delle nazioni; che è pertanto essenziale che le politiche orizzontali dell'UE la promuovano e la sostengano attivamente;

J. considerando che il bilancio di genere è il presupposto per conseguire la parità di genere e che quest'ultima è essa stessa la condizione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche all'interno dell'Unione, nella misura in cui l'EIGE ha dimostrato, attraverso un solido modello econometrico applicato al contesto specifico dell'Unione, che il miglioramento della parità di genere darebbe luogo a una serie di benefici macroeconomici in diversi settori quali l'istruzione, l'attività sul mercato del lavoro e i salari; che l'EIGE ha altresì dimostrato che la parità di genere ha, in generale, un forte impatto positivo sul PIL pro capite e che il miglioramento della parità di genere porterebbe a un aumento del PIL pro capite dell'UE di almeno il 6,1 % (vale a dire 1 950 miliardi di EUR) e fino al 9,6 % (vale a dire 3 150 miliardi di EUR) entro il 2050;

K. considerando che, secondo l'EIGE, dal 2021 si è registrato un calo

preoccupante degli sforzi intrapresi dagli Stati membri a favore dell'integrazione della dimensione di genere, una tendenza che non dovrebbe riprodursi a livello dell'Unione;

L. considerando che l'integrazione sistematica di valutazioni d'impatto ex ante sulla parità di genere e di misure di mitigazione nei processi di elaborazione delle politiche dell'Unione è necessaria per garantire che le iniziative future promuovano la parità di genere e non la peggiorino;

M. considerando che le istituzioni democratiche devono riflettere la diversità della società, soprattutto nella composizione del loro personale;

N. considerando che l'equilibrio di genere rimane un obiettivo non raggiunto a numerosi livelli fondamentali del processo decisionale;

O. considerando che la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino chiedono l'integrazione di una prospettiva di genere nelle decisioni di bilancio a tutti i livelli e che l'UE si è impegnata ad applicarne i principi, in particolare per garantire che le risorse pubbliche contribuiscano efficacemente alla parità di genere e all'emancipazione femminile in tutti i settori di politica;

Osservazioni generali

1. si compiace del fatto che, in linea con i suoi impegni vincolanti e dando seguito ai ripetuti inviti del Parlamento, la Commissione abbia elaborato una metodologia pilota per monitorare e misurare la spesa connessa alla parità di genere a livello dei programmi nel QFP 2021-2027, al fine di integrare meglio la dimensione di genere nella procedura di bilancio della Commissione e migliorare il modo in cui la concezione delle politiche e l'assegnazione delle risorse concorrono al raggiungimento degli obiettivi in materia di parità di genere;

2. osserva che, nel quadro della metodologia attuale, la Commissione assegna ai programmi punteggi diversi sulla base di una valutazione del loro contributo alla parità di genere al livello di intervento più granulare possibile, attribuendo un punteggio di:

 a) 2 agli interventi il cui obiettivo principale è migliorare la parità di genere;

 b) 1 agli interventi per i quali la parità di genere rappresenta un obiettivo importante e deliberato senza essere la ragione principale dell'intervento;

 c) 0 agli interventi non mirati, vale a dire gli interventi che si prevede non avranno alcun impatto significativo sulla parità di genere;

d) 0* agli interventi con un impatto positivo probabile ma non ancora evidente sulla parità di genere;

3. rileva che la metodologia è basata sull'indicatore sulla politica per la parità di genere elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, che è uno strumento statistico qualitativo utilizzato per monitorare e registrare le attività di sviluppo che mirano alla parità di genere in quanto obiettivo strategico, e che la Commissione applica a tutti i programmi di spesa finanziati dal bilancio dell'Unione in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta;

4. sottolinea che la metodologia della Commissione differisce dall'indicatore sulla politica per la parità di genere elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, in quanto non include un punteggio che consenta di monitorare gli effetti potenzialmente negativi della spesa dell'UE sugli obiettivi di integrazione della dimensione di genere e introduce il punteggio 0* per gli interventi con un impatto positivo probabile ma non ancora evidente sulla parità di genere; sottolinea che la metodologia della Commissione dovrebbe in ogni caso evitare di dar luogo a conseguenze indesiderate, come scoraggiare o rifiutare investimenti in settori strategici ma tradizionalmente dominati da un unico genere, tra cui il settore della difesa;

Sulla messa in atto della metodologia elaborata dalla Commissione

5. osserva che la metodologia è stata utilizzata per la prima volta in occasione del processo di elaborazione dello stato di previsione per il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2023 e che è stata applicata retroattivamente ai bilanci degli esercizi 2021 e 2022;

6. constata che, per l'esercizio 2021, al momento della pubblicazione della relativa relazione annuale sulla gestione e il rendimento, su 352 miliardi di EUR di impegni, l'1 % aveva ottenuto un punteggio di 2, il 3 % un punteggio di 1, l'1 % un punteggio di 0 e il 95 % un punteggio di 0*;

7. constata che, per l'esercizio 2022, al momento della pubblicazione della relativa relazione annuale sulla gestione e il rendimento, su 321 miliardi di EUR di impegni, il 2 % aveva ottenuto un punteggio di 2, il 9 % un punteggio di 1, il 16 % un punteggio di 0 e il 73 % un punteggio di 0*;

8. constata che, per l'esercizio 2023, al momento della pubblicazione della relativa relazione annuale sulla gestione e il rendimento, su 427 miliardi di EUR di impegni, il 2 % aveva ottenuto un punteggio di 2, il 9 % un punteggio di 1, il 69 % un punteggio di 0 e il 20 % un punteggio di 0*;

9. constata che, per l'esercizio 2024, al momento della pubblicazione della relativa relazione annuale sulla gestione e il rendimento, su 195 miliardi di EUR di impegni, il 3 % aveva ottenuto un punteggio di 2, il 17 % un punteggio di 1, il 65 % un punteggio di 0 e il 16 % un punteggio di 0*, con arrotondamento dei punteggi;

10. è consapevole del fatto che la diminuzione della percentuale degli impegni che hanno ottenuto un punteggio di 0* nel corso degli anni è il risultato di un miglioramento della raccolta e della disponibilità di dati come pure della capacità di rendicontazione della Commissione, che ha consentito alle sue direzioni generali di misurare meglio il contributo dei loro programmi alla parità di genere a un livello più granulare;

11. è altresì consapevole del fatto che, a motivo della limitata disponibilità di dati e della limitata capacità di rendicontazione durante i primi esercizi ai quali tale metodologia è stata applicata, il confronto delle cifre tra i diversi esercizi sulla base dei risultati annuali o l'utilizzo delle informazioni tratte da tali confronti presenta uno scarso valore aggiunto;

12. osserva che, secondo la Commissione, si può considerare che gli interventi che hanno ottenuto un punteggio di 2 o 1 promuovano la parità di genere e che pertanto abbiano promosso la parità di genere nel 2024 interventi per un valore di 37,99 miliardi di EUR, mentre tale cifra ammontava a 10,76 miliardi di EUR nel 2021, 37,83 miliardi di EUR nel 2022 e 47,99 miliardi di EUR nel 2023;

13. osserva che la diminuzione, in valore assoluto, tra il 2023 e il 2024, degli interventi che si considera promuovano la parità di genere è una conseguenza diretta della diminuzione dell'importo totale degli impegni tra questi due esercizi, in gran parte dovuta all'eliminazione graduale degli impegni nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

14. osserva che, oltre ai risultati forniti per ciascun esercizio, nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE per il 2024 la Commissione ha pubblicato una nuova valutazione di tutti i risultati precedenti sulla base di valutazioni più recenti e complete dei suoi programmi, il che ha portato a tendenze aggregate che indicano che, per gli interventi del periodo compreso tra il 2021 e il 2024, al 2 % è stato attribuito un punteggio di 2, al 10 % un punteggio di 1, all'83 % un punteggio di 0 e al 5 % un punteggio di 0*; osserva inoltre che, secondo la nuova valutazione della Commissione, in totale, nel corso degli esercizi 2021-2024, il 12 % della spesa del bilancio dell'UE ha contribuito alla promozione della parità di genere (con punteggi di 1 e 2), per un importo di 158,4 miliardi di EUR;

15. sottolinea che non tutti i programmi finanziati dal bilancio dell'UE

presentano gli stessi risultati in termini di integrazione della parità di genere come priorità orizzontale e che alcuni programmi raggiungono risultati molto migliori grazie alla concezione delle loro politiche, come i programmi della rubrica 6 "Vicinato e resto del mondo", in cui la dimensione di genere è stata stabilita come priorità trasversale con obiettivi e criteri chiari, o ancora i programmi specifici nell'ambito di altre rubriche, come Orizzonte Europa, che, grazie al suo obbligo di attuare il bilancio di genere, non solo promuove la parità di genere, ma ha anche un impatto positivo sulle pratiche degli Stati membri attraverso una contaminazione incrociata durante la fase di attuazione a livello nazionale;

16. si rammarica del fatto che, essendo uno strumento di monitoraggio concepito specificamente per i bilanci operativi, la metodologia utilizzata non consenta di valutare adeguatamente i bilanci amministrativi delle istituzioni e degli organi dell'UE;

17. osserva che l'ambito di applicazione della metodologia è limitato, in quanto non riflette adeguatamente gli effetti secondari o indiretti dei programmi sulla parità di genere, i potenziali impatti negativi o le dimensioni intersezionali necessarie per una valutazione globale dell'incidenza delle politiche;

18. osserva altresì che i potenziali impatti negativi dei programmi sulla parità di genere non sono sufficientemente presi in considerazione, in particolare in settori quali la competitività, la difesa e la preparazione; sottolinea che la promozione della parità di genere non dovrebbe comportare restrizioni o riduzioni degli investimenti in settori critici; invita la Commissione a proporre misure concrete per migliorare la parità di genere, garantendo nel contempo che le decisioni di investimento non siano influenzate negativamente;

19. si rammarica inoltre del fatto che, a causa del suo carattere ex post, la metodologia non permetta di influenzare strutturalmente la concezione delle politiche in una fase ex ante o la raccolta e l'assegnazione delle risorse finanziarie, che sono elementi essenziali per integrare correttamente la parità di genere nei programmi dell'UE;

Sull'approccio più generale all'integrazione della dimensione di genere nei programmi finanziari dell'UE

20. osserva che, al di là della metodologia di integrazione della dimensione di genere applicata al bilancio dell'UE, alcuni programmi dell’Unione hanno integrato la parità di genere nelle loro basi giuridiche, mentre altri no;

21. rileva che, sebbene il duplice approccio della Commissione all'integrazione della dimensione di genere – che consiste, da un lato, nel monitoraggio del bilancio dell'UE e, dall'altro, nella definizione

degli obiettivi stabiliti nelle basi giuridiche dei programmi – costituisca un quadro utile, tale approccio è frammentato e non incide in egual misura su tutti i programmi, riducendo così la coerenza dell'approccio dell'UE alla parità di genere;

Osservazioni conclusive

22. prende atto della valutazione, da parte della Commissione, dell'attuazione della metodologia di integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE[11] e condivide l'opinione secondo cui, per i restanti anni del QFP 2021-2027, la priorità dovrebbe essere continuare a valutare i programmi per apprezzarne meglio il contributo alla parità di genere e trarre insegnamenti dalla loro attuazione, facendo buon uso della migliore rendicontazione dei dati disaggregati per genere in vigore dal 2023; sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata con tutti gli Stati membri al fine di armonizzare le metodologie e di evitare qualsiasi frammentazione nei loro approcci, nonché di migliorare la raccolta, l'aggregazione e la comunicazione dei dati;

23. prende atto del fatto che, sebbene sia uno strumento utile per valutare il contributo del bilancio dell'UE alla parità di genere, la metodologia elaborata dalla Commissione presenta limiti che ostacolano la sua capacità di produrre un effetto trasformativo; sottolinea l'importanza di garantire la disponibilità dei dati e l'uso di indicatori di prestazione specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti (SMART) a tale riguardo;

24. sottolinea che, poiché il bilancio dell'UE risente di molteplici crisi e cambiamenti a livello delle priorità politiche, è essenziale che il bilancio di genere sia integrato ex ante in modo proporzionato al centro del ciclo di bilancio dei programmi, anche in nuovi settori prioritari quali la competitività, la difesa e la preparazione;

25. invita la Commissione a elaborare un approccio globale e pienamente articolato al bilancio di genere e una metodologia specifica e completa applicabile al bilancio dell'UE, da rendere pienamente operativa sin dall'inizio del prossimo periodo di programmazione, con un potenziale trasformativo reso possibile dalla sua capacità di influenzare l'intero ciclo di bilancio e di affrontare le problematiche individuate nella presente risoluzione, in modo da garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE;

26. sottolinea che, oltre al QFP, qualsiasi strumento adottato a norma

11 Relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione di regolamento che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (COM(2025)0545).

dell'articolo 122 TFUE dovrebbe applicare opportunamente anche le disposizioni in materia di integrazione della dimensione di genere e di bilancio di genere, senza modificare gli obiettivi dei programmi né i criteri di ammissibilità o di aggiudicazione già stabiliti nella legislazione settoriale, al fine di monitorare in modo globale e coerente il contributo dell'UE alla promozione della parità di genere in tutti gli strumenti di finanziamento;

27. invita la Commissione a effettuare sistematicamente valutazioni d'impatto ex ante che analizzino anche gli impatti specifici delle politiche e delle misure di politica di bilancio dell'UE – compresi i regimi fiscali e i programmi di aiuti di Stato – sulla parità di genere, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, con l'obiettivo di individuare e attenuare le disparità di genere; sottolinea che bisognerebbe prestare particolare attenzione anche agli impatti sociali ed economici del miglioramento della parità di genere, tenendo conto nel contempo dei costi amministrativi per le piccole e medie imprese;

28. ricorda che tutte le proposte legislative dell'UE devono essere conformi al diritto primario dell'UE, compreso il principio della parità di genere; invita la Commissione a rafforzare le sue valutazioni d'impatto ex ante al fine di valutare attentamente e ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulla parità di genere in seno all'UE in sede di elaborazione delle proposte legislative;

29. esorta la Commissione a istituire, quale elemento standard delle procedure legislative dell'UE, un "meccanismo di salvaguardia della parità di genere" che richieda la revisione di qualsiasi proposta che, attraverso l'analisi della Corte dei conti, risultasse suscettibile di compromettere la strategia e gli obiettivi dell'UE in materia di parità di genere;

30. deplora lo squilibrio della rappresentanza di genere tra i funzionari e i rappresentanti politici a livello sia dell'UE che degli Stati membri, il che, a sua volta, compromette il principio della parità di genere nella rappresentanza;

31. invita la Commissione a valutare in che misura sarebbe possibile introdurre ulteriori misure in materia di parità di genere a livello dirigenziale per garantire che tutti i generi siano sufficientemente coinvolti nell'elaborazione delle politiche attraverso regimi di sostegno mirati;

32. invita la Commissione a garantire che una quota minima del bilancio dell'UE sia dedicata alla parità di genere quale obiettivo principale (corrispondente al punteggio 2 nella metodologia attuale);

33. invita la Commissione a esaminare la possibilità di fissare, nel prossimo periodo di programmazione, un target quantitativo affinché una quota del bilancio dell'UE contribuisca alla promozione della

parità di genere (corrispondente a un punteggio di 2 o 1 nella metodologia attuale), rilevando che target di questo tipo si sono dimostrati utili per promuovere gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità;

34. invita la Commissione e il Consiglio a rispettare, durante i negoziati sulla prossima generazione di programmi, le disposizioni del regolamento finanziario riveduto in virtù delle quali i programmi e le attività dovrebbero, ove possibile e opportuno, essere attuati in conformità della pertinente normativa settoriale, tenendo conto del principio della parità di genere e secondo un'adeguata metodologia di integrazione della dimensione di genere;

35. ritiene fondamentale, in linea con il regolamento finanziario riveduto, garantire che la prossima generazione di programmi includa obiettivi che consentono, se del caso, la raccolta di dati disaggregati per genere e l'aggregazione di tali dati in tutti i programmi pertinenti; invita la Commissione a sviluppare e migliorare ulteriormente la sua metodologia di monitoraggio del contributo del bilancio dell'UE alla parità di genere, anche attraverso l'uso sistematico di strumenti digitali quali l'intelligenza artificiale, per migliorare la raccolta, l'aggregazione e l'analisi dei dati comune a più programmi;

36. invita tutti gli attori pertinenti, compresi il Consiglio, la Commissione, le organizzazioni della società civile e altri partner pertinenti, ad adoperarsi per fare del bilancio di genere una realtà nel prossimo periodo di programmazione;

37. invita la Commissione ad assegnare una quota maggiore del bilancio dell'UE per le azioni esterne a interventi che contribuiscano alla parità di genere e all'emancipazione femminile, e a dedicare altresì il 25 % degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE nel prossimo QFP alla promozione della parità di genere quale obiettivo principale; invita inoltre la Commissione a istituire un fondo dedicato alla promozione della parità di genere a livello globale e a garantire che le azioni finanziate siano incentrate sull'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, aumentando la partecipazione delle donne al processo decisionale, sostenendo le organizzazioni non governative locali guidate da donne e assistendo le donne impegnate nella difesa dei diritti umani a livello locale;

38. invita la Commissione a fissare obiettivi chiari per il prossimo QFP al fine di contribuire alla riduzione del divario retributivo e pensionistico di genere e di affrontare la questione della povertà femminile, anche attraverso il miglioramento dei servizi per l'infanzia;

39. invita la Commissione a garantire che i programmi finanziati dall'UE tutelino e promuovano i diritti delle donne, prestando una particolare attenzione all'accesso all'assistenza sanitaria pubblica, all'assistenza

all'infanzia, nonché alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;

40. invita le istituzioni dell'UE, in linea con i principi della direttiva sulla trasparenza retributiva[12], ad analizzare i loro eventuali divari retributivi di genere e a riferire in merito, nonché ad adottare misure adeguate ove necessario; rinnova il suo invito alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE a migliorare l'equilibrio di genere, in particolare a livello dell'alta dirigenza; invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a condurre un'analisi per individuare i settori all'interno del ciclo delle risorse umane – dall'assunzione all'accesso alle promozioni – in cui tali miglioramenti sono più necessari, e a valutare la possibilità di attuare ulteriori misure per conseguire quanto prima l'equilibrio di genere;

41. riconosce le persistenti disparità di genere in vari settori tradizionalmente dominati da un unico genere; invita la Commissione ad applicare il bilancio di genere per garantire e monitorare condizioni non discriminatorie di accesso alle competenze e ai programmi di istruzione necessari per tutti i generi, nonché a migliorare la parità di genere in questi settori specifici con lo scopo di rafforzare la competitività dell'industria; chiede di prestare particolare attenzione alle imprenditrici, specialmente nelle piccole e medie imprese e nelle start-up, anche attraverso un monitoraggio specifico nell'ambito di programmi quali InvestEU o Orizzonte Europa; chiede meccanismi di monitoraggio e rendicontazione più solidi per garantire che i fondi vadano effettivamente a beneficio delle donne e dei gruppi emarginati;

°

° °

42. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

12 Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj).